Appruntata per li 12 Giugno 1809

25

MEMORIA

per la Regal Chiesa ed ospedale dell' Annunziata di Sulmona

CONTRO

del Signor Carlo Jazeolla,

(25)

NAPOLI

MEMORIA

IL Signor Carlo Jazeolla, succeduto nell' anno 1802 al Signor Potito Romano nell' affitto a ventinovennio della masseria di pecore, ed erbaggi ad essa addetti della Regal Chiesa ed ospedale della Nunciata di Sulmona, con giudizio introdotto prima nell' abolita Regia Camera, e proseguito oggi nel Tribunale di prima istanza, pretende escomputo, e rifazione di danni. Pretende escomputo per una diminuzione di carra otto avvenuta negli erbaggi della Capoposta di Villanova in tempo che era Romano nell' affitto. Lo pretende ancora per altra diminuzione di carra dodici, a cui, per occasione della censuazione del Tavoliere di Puglia, andaron soggetti gli erbaggi della Posta fissa della Paglia. Rifazione finalmente pretende per la perdita delle franchige e dritti doganali, che la censuazione stessa del Tavoliere ha seco portata.

Oppone la Nunciata, che escomputo a Jazeolla non competa per la diminuzione, che gli erbaggi di Villanova già aveano sofferta quando egli succedè a Romano nell' affitto, perchè osta la legge del primo contratto: perchè sapea Jazeolla la diminuzione avvenuta, e ciò non ostante si pose in possesso senza veruna riserva, o protesta, e tacque per più di anni quattro: e perchè finalmente, se vi fosse luogo a compenso per quella mancanza di erbaggi avvenuta in tempo che era Romano nell' affitto, a questo soggiacer dovrebbe Romano, che vi diede causa, e che è stato inteso in questo giudizio.

In quanto poi alla mancanza seguita negli erbaggi della Posta fissa della Paglia si è opposto dalla Nunciata, che tanto meno escomputo competa al Signor Jazeolla, perchè non per altra ragione furon tolte carra dodici alla Nunciata, che per essersi date allo stesso Jazeolla: perchè quella mancanza è derivata non da sua colpa, ma dal fatto del Principe, che ha conseguentemente risoluto il contratto fra l'Annunziata e Jazeolla: e perchè finalmente è provato, che quando anche nello stato attuale sostener si potesse il contratto, lungi dall'essere in danno Jazeolla, ritrae anzi dall'affitto il vantaggio di più migliaja di ducati in ogn'anno.

Per le ragioni stesse si è opposto di non competere a Jazeolla rifazione e compenso per la perdita, che i locati han fatta degli antichi dritti doganali col nuovo sistema della censuazione del Tavoliere di Puglia.

Da altra banda poi, per via di riconvenzione, si è dalla Nunciata preteso, che quando anche il contratto non si dovesse risolvere, come Jazeolla dimandò nell'istituire il giudizio, e come si è dalla Nunciata sempre preteso, in vece allora di potersi dar luogo a diminuzione di mercede, debba anzi questa aumentarsi in ragione della vera rendita degli erbaggi, ed in proporzione ancora delle somme pagate a Romano per un nuovo casone da lui costrutto nella capoposta di Villanova, e di quelle pagate alla Regia Corte per la censuazione; a motivo che di quel casone, e dei vantaggi tutti della censuazione Jazeolla è il solo, che sta ora godendo, e che goder ne dovrebbe durante l'affitto.

Or in questi termini spedir dovendosi il giudizio, dopo di un termine compilato, a parte a parte convien dimostrare quanto per fatto, e per dritto mal fondate sieno le dimande del Signor Jazeolla, quanto nel fatto, e nel dritto ben fondati gli assunti della Nunciata di Sulmona.

CAP. I.

Niuna azione compete al Signor Carlo Jazeolla per la diminuzione degli erbaggi di Villanova.

COme si è cennato, fra gli altri suoi beni possiede la Regal Chiesa ed Ospedale dell'Annunciata di Sulmona una speciosa masseria di pecore, con erbaggi così per lo pascolo estivo, che per lo pascolo vernale. Gli erbaggi estivi son quelli del feudo delle Carceri in Apruzzo: e i pascoli vernali in Puglia quelli della Posta fissa della Paglia, e della Capoposta di Villanova, in locazione di Arignano. All'amministrazione di questo pio luogo ritrovavasi destinato nel 1789. D. Luigi Targioni. Costui con sua rimostranza dei 19 decembre di detto anno, avvanzata al Supremo Consiglio delle Reali finanze, voluto avendo varie cose proporre al Governo per lo buon regolamento e vantaggio di detto pio luogo, propose ancora che espediente era di censuarsi la sua masseria delle pecore, cogli erbaggi, che vi erano addetti.

Avendo però presa in considerazione il Targioni la diversa qualità e natura degli erbaggi, dei quali la Nunciata godeva, riferì, che colla masseria delle pecore censuar si potevano gli erbaggi estivi del feudo delle Carceri, e quelli della Posta fissa della Paglia, perchè di essi soltanto poteva disporre; per essere i primi pervenuti alla Nunciata per antica donazione: e i secondi, giusta la natura delle Poste fisse, ad essa conceduti in perpetuo dalla Regia Corte. In quanto poi agli erbaggi, che teneva assegnati in Villanova, come locata *incasata* nella locazione di Arignano, propose, che non altrimenti poteva disporne, che per soli anni quattro, quanto durar doveva ancora l'ultimo affitto sessennale, che allora correva; ma che potea ceder soltanto una porzione della sua azione di pecore regali fisse in detta locazione, ad oggetto che l'enfiteuta, dopo di quegli

anni quattro, potuto avesse procacciarsi o quella Capoposta medesima, o altra equivalente (1).

Dopo molto esame nel Consiglio di Finanze sulla rimostranza di Targioni, e di altre rimostranze ancora del Presidente Governatore della Regia Dogana, e del Presidente D. Giuseppe Nicola de Domitiis, fu dal Re risoluto di procedersi non già alla censuazione della masseria ed erbaggi, ma ad un affitto a ventinovennio. Ed essendosene comunicati i corrispondenti ordini al Presidente Governadore allora della Regia Dogana D. Nilo Malena, innanzi del medesimo a 17 febraro del 1790 fu prodotta offerta per tale affitto da D. Donato Ciavarella per persona nominanda. Con tale offerta, in quanto alla masseria offrì il 5 per 100 su 'l totale valore di essa, che risultato sarebbe dall' apprezzo da farsene. Ed in quanto agli erbaggi offrì ducati 2000 per la Posta fissa della Paglia, e per lo feudo delle Carceri in Apruzzo. Nè alcuna benchè menoma menzione si fece dall' oblator Ciavarella della Capoposta di Villanova, perchè essendo quello un erbaggio dipendente da ripartimento fra locati, sapeva egli, come avvertito avea fin da prima Targioni, che il P. L. non

(1) *Dippiù è necessario aver presente, che la Capoposta delle pecore di A. G. P. nell' inverno non si fa nella Posta fissa suddetta, ma bensì nell' erbaggio fiscale di Villanova nella Locazione di Arignano, e siccome questo erbaggio fiscale è assegnato per soli anni quattro al L. P. per l' affitto sessennale dei Locati,* COSÌ NON PUÒ IL L. P. DISPORRE ALTRIMENTI, CHE PER QUATTRO ANNI, MA SOLAMENTE COLLA CESSIONE DI PORZIONE DELLA SUA AZIONE DI PECORE REGALI FISSE NELLA LOCAZIONE DI ARIGNANO PUÒ PROCCURARE AD ALTRI I MEZZI DI PROCACCIARSI ANCHE DOPO I QUATTRO ANNI LA SUDDETTA, O ALTRA EQUIVALENTE CAPOPOSTA PER TALE INDUSTRIA. Così si legge in detta rimostranza inserita nell' istromento stipulato nel 1790. fra D. Giuseppe Nicola Romano, e la Nunciata *fol.* 86 *&* 87 *vol.* 5.

A

non poteva disporne, che per la sola durata dell' affitto sessennale (1).

Rimessa questa offerta allo stesso Regio Incaricato D. Luigi Targioni, parve al medesimo, che, a prevenir gli equivoci e le dispute, meritasse più chiara spiega il rapportato terzo capo di essa. Vi appose perciò sua postilla, con cui ripetè, che goder dovesse il conduttore, durante il ventinovennio, della Posta fissa della Paglia, e dell' erbaggio del feudo delle Carceri; ma degli erbaggi della Capoposta di Villanova pei soli quattro anni dell' affitto sessennale (2).

(1) 3. *Debba il conduttore godere nommeno di tutt' i dritti doganali, che a detta Cappella appartengono nel Regio Tavoliere, che dell' intiero pascolo della Posta fissa della Paglia, e del feudo delle Carceri in Apruzzo, siccome si sono da detta Cappella per lo passalo goduti, e meglio se li appartengono;* PER LI QUALI OFFERISCE ANNUI DUCATI 2000, PAGABILI UNA COLL' ESTAGLIO RISULTERA' DALL' APPREZZO, IN FINE DI MAGGIO DI CIASCUN ANNO. Si vegga detta offerta inserita nell' istromento sudetto del 1790. *fol.* 67, *& a t.*

(2) *Il terzo articolo a scanzo di ogni equivoco si riduce alla forma espressa nella rappresentanza di D. Luigi Targioni dei* 19 *dicembre* 1789, *cioè debba il conduttore godere di tutt' i dritti doganali, che alle pecore di detta Cappella appartengono nel Regal Tavoliere, detrattone il numero di pecore Regali fisse spettanti alle industrie locate della Cappella medesima,* COME PURE DEBBA GODERE DELL' INTIERO PASCOLO SALDO DELLA POSTA FISSA, DETTA DELLA PAGLIA, E DEL PASCOLO ESTIVO DEL FEUDO DELLE CARCERI IN APRUZZO, SICCOME DA DETTA CAPPELLA ATTUALMENTE SI GODONO, E MEGLIO SE L' APPARTENGONO; ED INOLTRE DEBBA IL CONDUTTORE PER I RIMANENTI QUATTRO ANNI DELL' AFFITTO SESSENNALE DEL REAL TAVOLIERE DI PUGLIA GODERE DI QUEI PASCOLI, CHE SONO STATI ALLA SUDETTA MASSERIA DI PECORE, E CAPRE ASSEGNATI ALL' ULTIMO RIPARTIMENTO. Questa postilla è inserita anche nell' istromento sudetto del 1790. *fol.* 68, *& a t.*

Fu accettata dall' oblator Ciavarella questa postilla; e fu in seguito da lui dimandato di procedersi sollecitamente alla emanazione dei bandi, ed alle successive subastazioni. Ed essendosi a questi atti proceduto, rimase l' affitto al Dottor D. Pasquale Alfarano, procuratore del Ciavarella. Nominati indi furono nommen da Alfarano, che da Ciavarella per detto affitto D. Giuseppe Nicola Romano, e D. Domenica Papa di Ascoli. Fu in seguito ordinato, ed eseguito l' apprezzo della masseria delle pecore, capre, ed attrezzi; ed ascese a ducati 15332. 57. Ne fu fatta a Romano, e Papa la consegna. Ed in fine a 21. giugno del 1790 si devenne alla stipula dell' istromento fra detti Romano e Papa, e D. Domenico Cimaglia, Avvocato allora dei poveri di quel Tribunale, che intervenne per parte dell' Annunciata di Sulmona. E con questo istromento, uniformemente all' offerta e postille, ceduti furono ai conduttori per la intera durata dell' affitto i soliti dritti doganali, gli erbaggi della Posta fissa della Paglia, e quelli del feudo delle Carceri. E gli erbaggi di Villanova non altrimenti furon ceduti, che pei soli rimanenti anni quattro dell' affitto sessennale (1).

Questo

(1) *E con la sudetta masseria, ed altro, come sopra descritto, esso Signor Cimaglia in detto nome, servata la forma dell' offerta del Signor Ciavarella, e postille in quella fatte dal Signor Targioni, concede e dà in affitto ad essi Signori Romano e Papa i pascoli della Posta fissa denominata della Paglia, giusta la sua estensione, e del miglior modo, ed intiero stato, come fin oggi si è da detta Cappella goduta, e posseduta, eccettochè quella poca quantità, che si suole affittare colla panetteria, forno, e molino della Real Casa Santa, ed esclusa ancora l' intiera erba del feudo di Ramatola, che separatamente si trova ceduta in affitto al Signor D. Giuseppe Liborio Celentani: godere ancora con un tale affitto essi conduttori Papa e Romano, durante il presente affitto, li dritti doganali appartenenti alla detta masseria di pecore, una colla tangente e rata*

delle

Questo affitto in grado di sesta passò al Barone D. Gio: Caruso di Celano. Gli rimase però per lo estaglio di ducati 2766. 99, oltre di quello, che pagar doveasi alla Regia Corte per lo canone della Posta fissa della Paglia, e per la fida della Posta di Villanova, che andar dovevano a carico del conduttore, cioè ducati 1509. 99 per la masseria delle pecore, per essersi aumentato l'interesse del suo capitale dal sei al 10 per 100 nelle subastazioni; e ducati 1257. per li pascoli di està, e d'inverno del feudo delle Carceri, e della Posta fissa della Paglia.

Dal Barone D. Gio: Caruso fu poi l'affitto ceduto a D. Potito Romano, figlio di D. Giuseppe Nicole, primo conduttore, cogli stessi obblighi, pesi, e condizioni, colle quali il Caruso lo aveva ottenuto con istromento dei 27 febraro 1792. E per non aver D. Potito Romano adempito alle dovute necessarie cautele, dovè egli poi assicurar gl'interessi del P. L. con obligo solidale dei 27 settembre del 1794 del Primicerio D. Vincenzo Cirillo (1).

A 4 Così

delle pecore reali fisse per la Locazione di Arignano spettante ad essa Real Cappella, ove trovasi incassata, a riserva però del numero delle pecore reali fisse che appartengonsi ad essa Real Cappella, e che serviranno per collocare le altre industrie della medesima in detta Locazione. E così pure lo stesso Signor Cimaglia in detto nome non solo cede ad essi Signori Papa e Romano l'erba estiva in Apruzzo nel feudo delle Carceri giusta li suoi notorj confini per il tempo di anni 29, e siccome sempre si è goduta dagli animali di detta Real Cappella, ma anche il godimento di quei pascoli fiscali in questo Tavoliere della Puglia assegnati alla detta masseria di pecore e capre PER LI RIMANENTI ANNI QUATTRO DELL' AFFITTO SESSENNALE, *e propriamente quelli della Locazione di Arignano, addetti alla masseria delle pecore, che sono la Posta di Villanova, e rata della montagna di Arignano, come delli ripartimenti, alli quali ec.* Son parole dell'istromento *fol.* 32 *cit. vol.* 5.

(1) *Fol.* 21 *dell' esame della Nunciata*.

Così continuò D. Potito Romano nell' affitto fino all' anno 1801. Non ostante però l'obligo aggiunto del Primicerio Civillo, non si vedeano abbastanza sicuri gl' interessi della Nunciata, sopratutto per essersi diminuito il numero delle pecore; e si pensava perciò di venirsi alla risoluzione del contratto. In questo stato di cose quel Dottor D. Donato Ciavarella, che per D. Giuseppe Nicola Romano, e D. Domenico Papa prodotta avea la prima offerta nel 1790, altra offerta produsse innanzi al Presidente Governatore della Regia Dogana, qual procuratore speciale del Signor Carlo Jazeolla Sinesibi dunque Jazeolla a voler subentrare in luogo di Romano nell' affitto pei restanti anni 18 del ventinovennio convenuto. Offrì di pagar l'estaglio stesso, per lo quale era rimasto Barone Caruso l'affitto in grido di sesta, e col quale era poi passato a D. Potito Romano. Dichiarò nettamente, che quell'estaglio pagato si sarebbe da lui per l'interesse del capitale della masseria delle pecore, e pei pascoli estivi, e vernali del feudo delle Carceri, e della Posta fissa della Paglia. Nè menoma rata di estaglio offerì, siccome offerir non poteva, per gli erbaggi fiscali di Villanova. E tanto meno pretese, che questi gli si fossero dal P. L. assegnati, e ceduti (1).

Di

(1) *Fol. 13. vol. di esame delle Nunciata. Illustrissimo Signore = Il Procuratore con ispecial mandato di D. Carlo Jazeolla di S. Giorgio la Molara con supplica espone, di aver preinteso il suo principale, che D. Potito Romano per non aver voluto dare migliori cautele alla Cappella della SS. Annunciata di Sulmona, per sicurezza del capitale di ducati 15357. 57, capitale della detta masseria delle pecore, capre, buttereria, ed attrezzi a lui affittati, una colla Posta fissa della Paglia, ed erbaggi estivi nel feudo delle Carceri, abbia perciò rinunciato al contratto, e per sicurezza degl' interessi del P. L. si cerchi persona per sostituirla al Romano per i rima-*

Di tale offerta fu dato conto al Re dal Presidente Governatore della Regia Dogana con sua rimostranza de' 6 marzo 1802; e con dispaccio de' 31 dello stesso mese gli venne rescritto „ che, rescisso il contratto di affitto col Ro„ mano, proceduto si fosse AL NUOVO AFFITTO con D. Car„ lo Jazeolla colli medesimi patti ec. leggi, ed obbliga„ zioni, colle quali si teneva da Romano, e nel modo „ da lui proposto " (1). Si passò quindi a far di tutto la consegna al Jazeolla. In quanto agli erbaggi, de' quali era già a pieno informato, si pose egli col fatto in possesso; e con questi si pose pure in possesso di quel nuovo casone, a proprie spese costrutto in Villanova da Romano, e Cirillo. In quan-to poi alla masseria delle pecore, ed animali di vettura, dopo di esser-

rimanenti anni 18 di affitto nello stesso modo e forma da quello attualmente si tiene.

Volendo quindi il suo Principale attendere alla continuazione di tale affitto per li restanti anni 18, decorrendi da maggio corrente anno 1802 a tutto maggio 1819, si offre di subentrare nel luogo del Romano, colli stessi patti, oblighi, e condizioni stipulate prima col fu D. Giuseppe Nicola Romano con istromento di maggio 1790 per Notar Saverio della Martora, e poscia col Barone D. Gio: Caruso in grado di sesta, con dare a detta Cappella idonea cautela sopra beni stabili, ed arrendamenti liberi ed espliciti, e specialmente sopra tutti li di lui beni, per il sudetto capitale di ducati 15352. 53, e pagare annualmente qui in Foggia alla persona destinanda da detta Cappella non meno i ducati 1572. 99 d' interesse licitato dal Barone Caruso in grado di sesta, o più, o meno in proporzione dell' apprezzo faciendo di detta masseria, che altri ducati 1200 per migliorie della Posta della Paglia, ed erbaggi estivi del feudo delle Carceri, giusta la risoluzione di S. M., e secondo si son pagati finora.

E rispetto alla cautela suddetta esibisce la ricompra &c. Fol. 23 e 24 dell' esame della Nunciata.

(1) *Fol. 22 di detto esame.*

sene fatta la numerazione, e l'apprezzo per ducati 14000, ne fu fatta a Jazeolla la consegna.

Fu quindi sollecitato Jazeolla a stipular le cautele per esecuzione della Sovrana risoluzione; e fu urtato ancora ad aumentare lo stajaglio, in proporzione del valore di quel nuovo casone, che dall' Annunziata soddisfar si doveva a Romano e Cirillo. Andò egli differendo la stipula dell' istromento, col pretesto, che il prezzo di quel casone non erasi ancor liquidato. Ma anche dopo che il prezzo di quel casone fu liquidato in ducati 1000, e che tal somma compensata erasi dall' Annunziata a Romano e Cirillo, andò pure Jazeolla differendo la stipula dell' istromento, perchè altro era stato il disegno, che avea egli avuto nel subentrar nell' affitto.

In fatti quando credeasi, che fosse in fine devenuto a stipular le cautele, a' 16 del mese di aprile del 1806 istituì nell' abolita Regia Camera un giudizio di escomputo. Espose egli che, nel farsi al Barone Caruso l'affitto, oltre della masseria di pecore al numero di 513, di carre 601, e degli attrezzi ed animali di vettura, consegnati al medesimo si erano i corrispondenti erbaggi estivi, e vernali, e fra questi carra 32, e versure quattro in Villanova, in Locazione di Arignano. Aggiunse che, quando nell anno 1789 cominciò l' affitto sessennale, avea Romano ritenuta la stessa quantità di erbaggi; ma che nel ripartimento poi fatto per lo nuovo affitto sessennale nel 1797, per essersi ritrovata allora diminuita di numero la masseria delle pecore, in proporzione del minor numero di animali esistenti, assegnate furono a Romano non già le stesse carra 32, e versure quattro in Villanova, ma carra otto di meno. Disse in fine, che subentrato egli era nell' affitto nella fiducia di aver la stessa quantità di erbaggi; ma che intanto avea ricevuto quasi lo stesso numero di animali consegnato a' passati affittatori, ed avea poi ritrovate mancanti carra otto in Villanova. Esagerando perciò Jazeolla il danno, che diceva di derivargli dalla mancanza di quelle otto carra, e dal dover altronde a gravi spese provve-

dere

dere al sostentamento degli animali del P. L., dimandò *o che sciolto si fosse il contratto*; o diminuito si fosse il numero degli animali; o diminuirsi l'estaglio convenuto in proporzione degli erbaggi mancanti (1).

Ma finì nel nascere questo primo giudizio. Bastò che manifestato si fosse pronto il P. L. a sciogliere il contratto, quando più Jazeolla contento non fosse di continuarlo in luogo di Romano e Cirillo, come stati sarebbero essi nell'obligo di proseguirlo, perchè taciuto allora si fosse Jazeolla, ed atteso avesse altro tempo, ed altra occasione per menare innanzi i suoi disegni.

Dalla legge in fatti, publicata a' 21 maggio di detto anno 1806 per la censuazione del Tavoliere di Puglia, procurò Jazeolla di prender nuovi motivi da animare le sue intraprese. Seppe egli prima di tutto maneggiarsi, perchè dagli erbaggi, che avea il P. L. nella Posta fissa della Paglia, risecate si fossero dalla Giunta carra undici circa, e queste a lui censuate si fossero (2). Dopo ciò, fingendo d'ignorare la qualità, e la natura di questo P. L., dimandò ed ottenne ordini per lo Ministero di Finanze, diretti alla Giunta del Tavoliere, perchè a lui fatta si fosse la vendita della massaria, e degli erbaggi. Ma reclamato avendo l'Annunziata l'osservanza delle replicate Sovrane determinazioni emanate per lo Ministero dell'Interno, ordinanti di doversi i beni di simili P. L. conservare per la primordiale loro istituzione, senza potersi in alcun modo alienare, sospesi rimasero gli ordini di vendita.

Fallito per Jazeolla questo colpo, si rivolse ad altro progetto. Ricorse al Re per lo Ministero di Finanze, ed espose che, oltre alla mancanza delle carra otto in Villanova ritrovata nell'entrar nell'affitto, per effetto poi della censuazione del Tavoliere di Puglia non solo aumentati si erano i pesi, ed eran mancate le franchige, e i

(1) *Fol.* 2 *a* 5 *atti di Regia Camera.*
(2) *Fol.* 10 *Esame di Jazeolla.*

privilegi dei Locati, ma erano a lui anche mancate altre carra dieci nella Posta fissa della Paglia. Dimandò quindi che incaricato si fosse il Presidente de Marco, perchè in vista degli atti del primo giudizio, e de' nuovi fatti accaduti, o ridotto avesse economicamente il contratto a' termini del giusto; o, a troncare le liti, si fosse a lui censuata la masseria cogli erbaggi (1).

Rimesso venne questo ricorso ai 20 decembre di detto anno 1806 al Presidente de Marco, con ordine di dar le provvidenze corrispondenti, inteso chi conveniva; ed occorrendo, riferire (2). Ma tralasciò Jazeolla per allora il suo proggetto della censuazione; e si aprì innanzi al Presidente de Marco un esame di giustizia sulle di lui pretensioni di escomputo. Chiamato però in giudizio il Procuratore dell'Annunziata, con pieno e ragionato ricorso dedusse quanto mai fu di bisogno per dimostrare, che quante volte continuar volea Jazeolla nell'affitto, in vece allora di potersi diminuir la mercede, dovea anzi accrescersi, in ragione del tempo, ed in proporzione così del prezzo del nuovo casone, che delle somme pagate alla Regia Corte per la censuazione; a motivo che di quel casone, e de' vantaggi tutti della censuazione Jazeolla stesso stava godendo, e dovea goderne fino all'anno 1819, termine dell'affitto (3). Quindi fu che a' 13 gennaro del 1807 imparitò venne termine dal Presidente de Marco sulle cose scambievolmente dedotte, con sentirsi i passati affittatori, e con pagarsi intanto da Jazeolla l'estaglio alla ragion convenuta (4).

Si oppose Jazeolla a questo decreto, e pretese di dover rimanere a carico del P. L. il sentirsi gli affittatori passati, senza intanto impedirsi a lui di proseguire il giudizio; e con decreto de' 3 aprile di detto anno gli venne ac-

(1) *Fol.* 2 *&* 3 *Reg. Ord. a sup. di D. Carlo Jazeolla.*
(2) *Fol. cit.*
(3) *Fol.* 7 *ad.* 11 *att. cit.*
(4) *Fol.* 12 *att. cit.*

cordato (1). Pretese ancora di voler far sull' estaglio tali
lune ritenzioni; ed anche ciò accordato gli venne con al-
tro decreto de' 24 maggio (2). Ma mentre in tali diman-
de si divagava, meditava intanto di ottenere a suo modo
la censuazione della masseria, e degli erbaggi, sull' appog-
gio di questa lite, a quest' unico oggetto apparecchiata.
Ricorse in fatti egli in settembre di detto anno 1807 al
Re per lo Ministero dell' Interno. Disse che per la man-
canza degli erbaggi avea dovuto istituire un giudizio, che
potea esser fatale per l' Annunziata di Sulmona. Disse
che, a troncare la lite, era egli contento di stabilire
una censuazione affrancabile della massaria, e degli erbag-
gi, con rinunciare ad ogni pretensione di escomputo. E
francamente dimandò darsi gli ordini per potersi la pro-
posta censuazione ridurre ad effetto.
Ai 2 di detto mese di settembre fu rimessa per informo al
Presidente de Marco questa dimanda di Jazeolla; ed agli
11 del mese stesso, senza sentirsi l' Annunziata, avvanzò
de Marco la sua rimostranza, con cui fu indotto a pro-
porre come espediente ed utile per lo P. L. il convertirsi
in una censuazione affrancabile col canone di duc. 6600
quell' affitto, ch' era, ed è ancora per durare fino all' an-
no 1819 coll' estaglio di ducati 2762.
Questa rimostranza del Presidente de Marco non produsse
per Jazeolla l' effetto, che aveasi immaginato. Fu rimessa
alla Giunta di publica beneficenza, perchè, intese le par-
ti interessate, proposto avesse i patti, e le condizioni per
rendere veramente utile la censuazione. Ma basto leggersi
solo quella offerta nella Giunta, perchè avesse rappresen-
tato, che non meritava di attendersi: e che allora sol-
tanto occupata si sarebbe a proporre i patti, e le cautele
del contratto da Jazeolla proposto, quando offerto egli aves-
se condizioni migliori.

(1) *Fol.* 14 *ad* 17 *fol.* 37 *detti atti.*
(2) *Fol.* 41 *detti atti.*

Svanita così per Jazeolla la censuazione affrancabile per un canone, che appena eguagliava il terzo dell'estaglio, che paga per l'affitto, ritornò egli alla lite: si accinse alla compilazione del termine impartito: e questo compilato, urta ed incalza per la decisione, lusingandosi, e spacciando anzi dappertutto, che la favorevole decisione, che egli si augura, fermerà le basi della censuazione, a cui aspira.

Prendendosi intanto nella dovuta considerazione i fatti, che fedelmente rapportati si sono, sembra fuori di ogni dubbio, che per la mancanza avvenuta negli erbaggi di Villanova in tempo che era nell'affitto il Signor Potito Romano, non abbia Jazeolla azione alcuna per lo escompuso, che pretende, perchè osta per questa prima di tutto la legge del contratto. Si è veduto infatti, che fin dacchè Targioni propose al Governo la censuazione della masseria delle pecore cogli erbaggi, distinse gli erbaggi del feudo delle Carceri, e della Posta fissa della Paglia, da quelli di Villanova: e pei primi disse poter la Nunciata censuarli: e pei secondi poter solo concederne l'uso pei rimanenti quattro anni dell'affitto, come soggetti a ripartimento fra i locati della Locazione di Arignano (1).

Si è veduto che, risolutosi dal Governo di farsi non già la censuazione, ma l'affitto per anni ventinove, coll'offerta prodotta dal Signor Donato Ciavarella per tale affitto, e colla postilla fatta dallo stesso Targioni sul terzo capo di detta offerta, rimase stabilito, che nell'affitto da farsi, non coi soliti dritti doganali, rimasta sarebbe compresa la masseria delle pecore cogli erbaggi del feudo delle Carceri, e della Posta fissa della Paglia per la durata di detto affitto; e che per gli erbaggi di Villanova ne avrebbe avuto l'uso il conduttore soltanto per rimanenti anni quattro dell'affitto sessennale (2).

Si

(1) *pag. 4 di questa memoria.*
(2) *pag. 5.*

Si è veduto che, rimasto l'affitto al Ciavarella, nominatisi da lui i Signori Giuseppe Nicola Romano e Domenico Papa, e procedutosi con essi alla stipula dell' istromento a 21 giugno del 1790, venne in questo con precisione maggiore dichiarato quel che rispetto agli erbaggi di Villanova avea proposto Targioni, e quel che erasi stabilito colla offerta di Ciavarella, e colla postilla dello stesso Targioni sul terzo capo di detta offerta (1).

Si è veduto, che la mercede convenuta con Romano e Papa fu promessa soltanto per la masseria delle pecore, e per gli erbaggi del feudo delle Carceri, e della Posta fissa della Paglia; ma che degli erbaggi di Villanova, come fiscali, e soggetti a ripartimento fra locati, niuna considerazione si ebbe nello stabilimento, e promessa della mercede (2).

Si è veduto finalmente, che quando nel 1802 si venne a risolvere il contratto col Signor Potito Romano, e quando Jazeolla produsse la sua offerta per tale affitto per mezzo di suo special procuratore, non solo in generale costui si rimise al contratto stabilito con Romano con istromento dei 21 giugno 1790, ma specialmente offerì duc. 1572 99 per la masseria delle pecore, e duc. 1200 per gli erbaggi del feudo delle Carceri, e della Posta fissa della Paglia, Niente affatto promise pagare per gli erbaggi di Villanova alla Nunciata: e niuna menzione affatto di tali erbaggi si fece; appunto perchè si trattava di erbaggi soggetti a ripartimento: e perchè scorsi erano allora gli anni quattro, pei quali dato se ne era l'uso ai Signori Giuseppe Nicola Romano, e Domenico Papa (3).

Una cosa sola promise, e cedè la Nunciata intorno agli erbaggi fiscali al conduttore, cioè *l'azione* delle pecore Regali fisse nella Locazione di Arignano. Ma questa cessione dava soltanto ai suoi conduttori un dritto per *pro-*

(1) *pag.* 6.
(2) *pag. cit.* 5 & 6.
(3) *pag.* 8.

cacciarsi (secondo la espressione di Targioni) *la capopoſta* corrispondente o in quella Locazione, o altrove. Non coſtituiva però la Nunciata nell' obligazione di conservare ai suoi conduttori quella ſtessa quantità ed eſtensione di erbaggi fiscali. Era queſta una cura riserbata al conduttore, senza che nel corso dell' affitto potesse, o dovesse la Nunciata prendervi parte. Poichè altro è cedersi l' azione, altro è cedersi la cosa.

A queſti fatti non ha avuto che opporre Jazeolla. Ha creduto solo di poter su di essi *osservare*.

I. Che quando Ciavarella disse col capo 3. della sua offerta, che il conduttore dovesse godere non meno di tutt' i dritti doganali, che a detta Cappella appartenevano nel Regio Tavoliere, che dell' intero pascolo della Poſta fissa della Paglia, e del feudo delle Carceri in Apruzzo, parlò anche baſtantemente degli erbaggi di Villanova; perchè fra i dritti doganali il primo era quello dell' azione agli erbaggi fiscali in una delle locazioni: e la Nunciata godeva appunto di queſt' azione sulli erbaggi fiscali della Capopoſta di Villanova;

II. Che nella poſtilla di Targioni non si legge l' espressione *soltanto*: e che la ragione di aver detto Targioni di dover il conduttore godere per i rimanenti quattro anni dell' affitto sessennale dei pascoli fiscali assegnati nell' ultimo ripartimento, fu quella che nel nuovo ripartimento si poteano gli erbaggi fiscali assegnare alla Cappella in altra Poſta; ma che il quantitativo poi dei pascoli fiscali nei ripartimenti dipendeva assolutamente dal numero degli animali esiſtenti.

Ma queſte *osservazioni* non alterano il fatto, nè alterano lo ſtato della controversia. Sia vero, che fra i dritti doganali vi era quello di aver gli erbaggi fiscali corrispondenti al numero degli animali. Sia vero pure, che queſti erbaggi in ogni ripartimento aver si poteano ora in una Poſta, ora in un' altra. La quiſtione però è, che la Nunciata non promise la manutenzione ai suoi conduttori in una designata quantità di erbaggi in Villanova,

o al-

altrove. Cedè solo l'azione a poterseli ovunque *procacciare*; nè per tal cessione vi fu ràta di mercede. Per tal cessione dunque di azione ad altro da Nunciata non era tenuta, che a garantir nell'esercizio di essa i conduttori, quando però si fosse loro contrastata, e quando in tal caso chiamata formalmente l'avessero a difenderli.

Se dunque rimane certo per fatto, che gli erbaggi di Villanova compresi non furono nel contratto per tutto il corso degli anni ventinove; se per questi niuna mercede fu convenuta: se di questi, secondo la di loro qualità e natura di erbaggi fiscali, e soggetti a ripartimento, diminuita sì bene da estensione, molti anni prima che Jazeola la subentrato fosse nell'affitto: e se in forza del contratto passò soltanto ai conduttori un'azione a poter *procacciarsi* nel nuovo ripartimento gli erbaggi fiscali corrispondenti; altro certamente non bisognarebbe per conchiudersi, che per la diminuzione degli erbaggi di Villanova non abbia Jazeolla nè ragion da dolersi, nè azione di escomputo contro della Nunciata di Sulmona.

Ma si supponga, che non ostasse la legge del contratto; e che la Nunciata ceduto avesse ai suoi conduttori Romano e Papa il godimento, e l'uso degli erbaggi di Villanova per tutta la durata dell'affitto, nella quantità ed estensione di carra ventidue, quante allora nel 1790 ne possedeva. Egli è certo però, che per lo fatto suo proprio, neppure in quella ipotesi, avrebbe Jazeolla azione di escomputo per la mancanza, che avvenuta era prima che fosse egli subentrato nell'affitto.

Non può negar Jazeolla, che appena venne risoluto di rescindersi il contratto con Romano, e di stabilirsi con lui il nuovo affitto, così della masseria delle pecore, che di tutti gli erbaggi, si pose egli subito in possesso. Non fece però alcuna, benchè menoma lagnanza, niuna riserva di ragioni, niuna protesta per quella mancanza, che ritrovò negli erbaggi di Villanova. Quindi fu che Romano, e 'l suo fidejussore Cirillo uscirono dall'affitto, senza che la

Nunciata obligati li avesse a rimpiazzar gli Derbaggi mancanti, come li obligò a rimpiazzare il mancante numero delle pecore. E se allora Jazeolla fatta avesse una menoma protesta, potuto avrebbe la Nunciata ricevere da Romano una indennizzazione, che non potrebbe ora ricevere, per esser egli posteriormente andato in patrimonio (1).

Non solo però tacque Jazeolla in maggio 1802, quando entrò nell' affitto; ma tacque anche fino ai sei aprile del 1806, val quanto dire per lo corso di altri anni quattro. Allora però era già estinta ogni ragione ed azione per quella mancanza, quando anche prima competuta gli fosse. Poichè l'azione, che ha il conduttore di un fondo rustico nel caso di essersegli data una continenza minore della convenuta, non dura che per un anno. Tralasciandosi infatti di qui rapportare i stabilimenti dell' antico dritto, basterà quel che viene prescritto nel novello Codice: *se nell' affitto di un fondo rustico si dia a questo una continenza maggiore, o minore della reale, non si dà luogo a sminuire, o accrescere la mercede, che nel caso, e secondo le regole espresse nel titolo della vendita* (2). Nel titolo poi della vendita ecco quel che è prescritto. *L'azione per lo supplemento del prezzo concessa a chi vende, o quella di dimandarlo, o di recedere del contratto, concessa a chi compra, non possono proporsi, che dentro un anno, a cominciare dal giorno della vendita* (3).

Vien però intieramente denegata tale azione, quando il vizio della cosa locata era nota nell' atto del contratto. *Egualmente il colono non può richiedere una riduzione quando la causa del danno esisteva, e si conosceva nell' epoca della stipulazione dell' affitto* (4). E quel che è più, è tenuto in tal caso il conduttore, che tace, alla rifazione dei dan-

(1) *Di ciò non si dubita, perchè interviene per Romano in questo giudizio, il Curatore appunto del suo patrimonio.*

(2) *art.* 1765 *sez.* 3 *cap.* 2 *tit.* 8 *lib.* 3.

(3) *art.* 1622 *seq.* 2 *tit.* 6 *lib.* 3.

(4) *art.* 1768.

danni. Il conduttore di fondi rustici è tenuto di avvertire al proprietario delle usurpazioni, che si commettessero in quelli, sotto pena di tutti i danni, e spese, ed interessi (1).

Applicandosi questi stabilimenti alle circostanze, che nel nostro caso concorrono, egli è chiaro, che il silenzio serbato per ben quattro anni da Jazeolla intorno alla mancanza ritrovata negli erbaggi di Villanova, non solo esclude la di lui dimanda di escomputo, ma davanzi dritto alla Nunciata, per aver da lui quella indennizzazione, che più non può aver dal Romano. Nè quel che la legge prescrive nel caso delle usurpazioni, non deve aver luogo nel caso della mancanza per qualunque altra causa avvenuta. Poichè la ragion della legge così nell'un caso, che nell'altro si verifica. Neppur potrà opporre Jazeolla quei luoghi del Codice, ne' quali è prescritto, che nel caso della mancanza della cosa locata, può il conduttore dimandare o il compenso, o la risoluzione del contratto. Giacchè di questa regola generale formano appunto i rapportati luoghi due eccezioni per due circostanze, che nel caso nostro concorrono.

Si rifletta qui infatti per poco sulla qualità della locatrice, e del conduttore; e si vedrà che la mancanza seguita in tempo dell'affitto di Romano, quanto dovè esser nota al nuovo conduttore Jazeolla, altrettanto potè essere occulta alla Nunciata di Sulmona locatrice. La Nunciata è un corpo morale, che ha in Sulmona il suo amministratore destinato dal Governo; e non ha in Foggia, che un avvocato e procurator per le liti, e per riscuotere le rendite, che ha nella Puglia. Quindi è che ne l'amministratore, che dimora in Sulmona, ne l'avvocato e procuratore in Foggia, poteano di necessità saper se Romano nel ripartimento del 1797 perduta avesse una porzione degli erbaggi di Villanova. Ma, o che nota fosse stata, o che non fosse stata nota alla Nunciata quella mancanza, Jazeolla, che la ritrovò, avea l'obligo di denunciar-

la

(1) *art.* 1771 *sez.* 3 *cap.* 2 *tit.* 8 *lib.* 3.

la formalmente all'amministratore, o all'avvocato e procuratore in Foggia della Nunciata di Sulmona, perchè da Romano, che avea allora erbaggi fiscali per le proprie industrie, potuto avesse rimanere indennizzata di quella mancanza per di lui causa avvenuta. Ed avendo taciuto fino a che, ridottosi Romano in Patrimonio, più non può indennizzarla; è egli Jazeolla, che indennizzar la deve per lo disposto del Codice.

Ma oppone Jazeolla che non si dolse egli di quella mancanza, perchè niuna scienza ne ebbe nel fare il contratto. Allora, egli dice, erano già per partir gli animali pei pascoli estivi; e perciò non vi fu occasione da conoscere la diminuzione, che gli erbaggi di Villanova avevan sofferta.

Niente di più inverissimile potea pensarsi da Jazeolla. Ogni presunzione di legge concorre per doversi aver per certezza che, prima di fare il contratto, dovette egli accertarsi della quantità e qualità degli erbaggi. E se anche fosse stato negligente a tal segno, non dovrebbe altri, che se stesso incolparne.

Altrimenti però parlò Jazeolla innanzi al Presidente de Marco. Confessò allora, che saputo avea la mancanza avvenuta negli erbaggi di Villanova; e disse che avea allora taciuto per la lusinga, che pensato avrebbe il P. L. a fargli restituire gli erbaggi mancanti da quei locati, ai quali ritrovavansi assegnati (1).

Lo stato dunque, in cui si trovò la masseria armentizia della pia casa d'A. G. P. di Sulmona nel tempo dello scioglimento del contratto con D. Potito Romano, era nel numero non già di pecore 5131, ma di 3000 circa, e per esse non già carri 23 nella detta Posta di Villanova, ma di soli carri 14, corrispondentemente al detto numero di pecore 3000; giacchè gli altri carri nove furono, come si è detto, proporzionatamente assegnati agli altri locati della detta locazione di Arignano. Secondo questo stato la quantità dell'erbaggio era cor-

(1) *Fol. 14 ad 27 att. intit. reg. ord. e supp.*

corrispondente al numero degli animali allora esistenti; e secondo lo stato medesimo il Principale del Comparente offerì prendere l'affitto di detta masseria armentizia per li restanti anni 18, come fin dal principio si era stabilito col Barone Caruso, e continuato si era da D. Polito Romano; poichè restando in detto numero di pecore la massaria armentizia sudetta, la quantità di erbaggio assegnatali nel ripartimento del 1797 veniva ad essere corrispondente al detto numero; e se mai si avesse voluto la masseria sudetta restituire nell'antico numero, conveniva che anche l'erbaggio restituito si fosse nell'antica quantità; e su questa sicurezza da ogni ragione garantita fece esso Comparente la detta offerta.

Il fatto però si fu, che rimasta accettata ed approvata con regal dispaccio nel 1803 l'offerta di esso Principale, e perciò rimasto a beneficio del medesimo l'affitto di detta masseria armentizia, nel volersi per parte di detto P. L. fare la consegna di detta masseria al Principale del Comparente in fine di maggio detto anno 1803 nell'atto di salire le pecore negli erbaggi estivi degli Apruzzi, essendosi trovate nel detto numero di 3000, e non già di 5131 pecore, si ricorse per parte del P. L. istesso all'istante al Presidente Governatore perchè si fossero dal mallevadore Canonico Cirillo completate le pecore mancanti, come immediatamente fu ordinato, ed eseguito, e fatta la consegna di esse al detto Principale nell'antico numero di 5131, colla lusinga, che nel calare che avrebbero fatto nel mese di novembre dell'istesso anno 1803 pensato si sarebbe alla restituzione dell'antica quantità dell'erbaggio, giusto anche l'antico stato, delli altri carri nove mancanti nella Posta di Villanova.

Ecco perchè il Principale del Comparente nell'atto della consegna non si fece alcuna protesta, ma nel tempo stesso non volle stipulare l'istromento di detta consegna; se prima non se le fosse fatto l'assegnamento del corrispondente erbaggio secondo il riferito antico stato.

Su di quanto allora dedusse Jazeolla non fa d'uopo ora trattenerci. Un ammasso di contradizioni fu tutto il suo esposto.

posto. Non poteva egli pensare, che la masseria armentizia avesse potuto a lui passare in quel numero, a cui l'avea ridotta Romano. Poichè, secondo il contratto, restituir si dovea nello stato, in cui gli si era consegnata. Neppur potea pensare, che, ridotto il numero degli animali secondo erasi nel principio dell'affitto consegnato a Romano, potuto avesse il P. L. ottenere allora altri erbaggi dalla Regia Corte. Poichè dovea egli sapere, come sapeva pur troppo, che fattosi il ripartimento degli erbaggi ai locati, non si potea toglier la menoma quantità degli erbaggi assegnati a ciascuno di loro, fino a che al nuovo ripartimento non si fosse venuto.

Avvedutosi Jazeolla quanto erroneo era stato il suo primiero sistema, ha voluto recedere da esso, ed à assunto che non si dolse della mancanza degli erbaggi nell'entrar nell'affitto, perchè allora partir doverono gli animali pei pascoli estivi, e perciò non ebbe occasione di avvedersi di tale mancanza: e perchè, quando poi se ne avvide, entrò in trattato amichevole colla Nunciata per esserne rifatto.

Ma concedendosi anche a Jazeolla di variare, e contradirsi nell'assegnar la ragione del suo silenzio, e della sua acquiescenza per anni quattro, certo egli è, che della già seguita diminuzione di erbaggi dovea almeno avvedersi nel seguente mese di novembre, quando gli animali dai pascoli estivi ritornarono a quelli della Puglia: e che quel trattato, che si è asserito, e non si è provato, non potea durare per anni. Tacque però egli nel novembre, e tacque fino ai 16 aprile del 1806, senza di essersene giammai doluto, e senza neppur protestarsene. E questo suo lungo silenzio per tanti anni, dopo di esser succeduto a Romano nell'affitto, esclude interamente nommen la ragione allegata innanzi al Presidente de Marco, che quelle, a cui vorrebbe ora ricorrere. Se non seppe subito la mancanza, dovè saperla nel novembre; ed allora avrebbe dovuto pretendere dal P. L. quel che dopo tanto tempo ingiustamente ha preteso. Se poi sapea la mancanza, e realmente

mente credeva che il P. L. avesse dovuto fargli assegnare gli erbaggi mancanti, neppur per tanti anni avrebbe dovuto tacere.

Ma è chiaro, che seppe egli pur troppo la seguita mancanza di erbaggi, fin dacchè pensò di entrar nell' affitto. E' chiaro che niuna cura si prese di ciò, perchè molto indifferente per lui era allora tale mancanza. Sapeva infatti egli, che se ad un locato si toglieva in un ripartimento una porzione degli erbaggi, a motivo di essersi diminuito il suo gregge; quando poi questo aumentato si fosse, nel nuovo ripartimento la corrispondente quantità di erbaggi gli veniva assegnata. Sapeva inoltre, che fino al nuovo ripartimento toglier non poteasi, per costante sistema doganale, ai locati la menoma quantità di erbaggi. Avea pure presente la legge del contratto. Era altronde indifferente allora per lui quella mancanza. Conoscea, che della mancanza avvenuta per colpa di Romano, altri, che Romano stesso non avrebbe dovuto rispondere. Ecco da ciò la vere ragioni, per cui, non ostante quella mancanza avvenuta in tempo di Romano, subentrò Jazeolla, senza la menoma riserva, o protesta nell' affitto.

Ma quando poi vide che non si sarebbe più proceduto all' affitto sessennale: quando era per publicarsi la legge della censuazione del Tavoliere di Puglia: quando seppe che nella censuazione del Tavoliere serbato non si sarebbe il sistema, che erasi prima seguito nel farsi i ripartimenti, e i successivi affitti sessennali: quando concepì il disegno che, seguita la censuazione, agevolmente potuto avrebbe o comprare, o ottener la censuazione della masseria, e degli erbaggi; allora fu, che si determinò a proporre comunque un giudizio di escomputo, colla idea che l' apparecchio di questa lite esser potesse il migliore appoggio per lui, onde condurre quel suo disegno di compera, o di censuazione ad effetto.

Se per queste considerazioni fuori di ogni dubbio rimane, che non solo escomputo a Jazeolla non compete per quella mancanza, che avvenuta era negli erbaggi di Villanova,

va; prima che egli succeduto fosse a Romano nell'affitto ma che anzi obligato sia a risarcire all'Annunziata tutto quel danno, che da tal mancanza è derivato; conviene ora far passaggio ad esaminarsi, se escomputo, e rifazione di danni possa competergli per le carra ra risecate nella Posta della Paglia nel farsi la censuazione del Tavoliere, e per le franchige, e privilegi, che per effetto della censuazione stessa è venuto egli a perdere, come perduti gli hanno tutti i locati.

Manca a Jazeolla l'azione. Il contratto è risoluto.

TUtto si sarebbe aspettato in questo giudizio, fuorchè sentirsi le querele del Signor Jazeolla anche per le carra dodici perdute dall'Annunziata nella Posta della Paglia. Non per altra ragione ha queste perdute, che per esser riuscito Jazeolla a farsele censuare. E' vero, che, sebben egli fosse un antico locato, avea pochi erbaggi fiscali, e meno ancora glie ne sono rimasti colla censuazione del Tavoliere (1). Ma non per ciò dovea egli maneggiarsi a far privar l'Annunziata di dodici carra, perchè si dassero a lui. Comunque ciò sia, è cosa assai dura il darsi da Jazeolla la molestia di una lite al P. L. per una mancanza di erbaggi, che da lui stesso è stata proccurata.

Ma questa seconda mancanza di erbaggi non può negar Jazeolla, che è dipesa dal fatto del Principe. E' piaciuto al Principe di abolir l'antico sistema doganale, e i privilegi tutti de' locati, mentre ha ad essi fatta la grazia della censuazione degli erbaggi. E nel fare ai locati tal grazia, ha lasciato ad essi quella quantità di erbaggi, che ha creduto per ciascuno bastante. Nè vi è stato locato, che non abbia sof-

(1) Si vegga la relazione del Presidente allora de Marco sulla dimanda di Jazeolla per la censuazione.

sofferta una diminuzione di quegli erbaggi, che avea prima della censuazione. Iazeolla stesso, che è uno dei più antichi e dovizioni locati, vi è stato soggetto, come si è di sopra cennato. Quindi è, che siccome alla legge della censuazione rassegnata si è l'Annunziata di Sulmona, così conviene, che vi si rassegni anche Iazeolla. E quando anche non vi ritrovasse egli il suo conto; altra azione allora non gli avrebbe potuto competere, che quella di risolvere il contratto, come egli dimandò nell'istituire il giudizio, e come l'Annunziata se n'è dichiarata mille, e cento volte contenta.

Il Signor Jazeolla però si mostra ora riluttante a risolvere il contratto; ed anzi da locazione, che ora è, vorrebbe ridurla ad una censuazione perpetua. Sarà egli pentito di aver dimandata, forsi *ad terrorem*, nel suo primo libello la risoluzione del contratto; quasicchè non si contraesse in giudizio: e non vi avesse acquistato dritto l'Annunziata. Sostiene perciò che il fatto del Principe non debba a lui nuocere, ma nuocer debba al P. L.: e crede potersi giovar della massima, che quanto mai avvenga di male, e di bene sulla roba, ceder debba a benefizio, e danno del proprietario, e non del conduttore. Ha aggiunto ancora nella VII. osservazione, che quando abbia a risolversi il contratto, debba egli sempre esser rifatto del danno finora sofferto.

Ma la massima, a cui si ricorre, non è al caso applicabile. Non erano i locati proprietarj degli erbaggi fiscali prima della censuazione del Taveliere; e tale non era l'Annunziata di Sulmona. Niuno può ignorare, che i possessori d'industrie due specie di contratti hanno avuta colla Regia Corte per più secoli, e fino all'epoca dei 21 maggio del 1806, in cui fu publicata la legge della censuazione del Tavoliere di Puglia. Generalmente tutti godevano della continuazione di quel contratto, che nell'anno 1442 stabilir volle coi possessori di animali il saggio Re Alfonso di Aragona, ben a ragione, per la singolare sua saviezza e prudenza nell'arte del

go-

governo, nominato il primo fra i Re Aragonesi. Vedendo egli che dai vasti campi della Puglia, che nell' inverno tanto ubertosi sono di erbe, e tanto atti al soffantamento degli animali, poteasi ritrarre una rendita speciosa per lo erario regale: vedendo che dagli altri luoghi del Regno, ove per la lor rigidezza mancavano di pascoli nell' inverno gli armenti, assai pochi erano i possessori di essi, che li conducevano in quella stagione nella Puglia; obligar volle ogni possessore di animali a doverveli forzosamente portar nell' inverno: ed obligar li volle ancora a ricervarsi dalla Regia Corte i pascoli, de' quali potessero aver bisogno, sotto di quella prestazione, che venne a fissare per ogni carro di erba. Quindi, secondo ci vien attestato da tutt' scrittori della dogana di Puglia, spedì espressamente a tale oggetto Francesco Montubler, il quale stabilì con tutt' i possessori di animali delle diverse provincie del Regno un perpetuo contratto. Divise perciò il Tavoliere in più parti, chiamate *Locazioni*. In ognuna di esse allogò una determinata quantità di possessori di animali. E volle che in ogni locazione, ed in ogni anno, ripartiti si fossero gli erbaggi ad essa assegnati fra tutti coloro, che allogati vi erano, in proporzione dei rispettivi loro animali.

Non obligò però il Re Alfonso altrimenti a questo contratto i possessori di animali di tutto il Regno, che con aver loro concessi quei privilegj, dritti, e franchige, onde avessero potuto rimanere allettati ad abbandonare per una metà dell'anno le di loro regioni, e condursi cogli armenti loro nella Puglia, ed ivi trattenersi nel corso intero dell' inverno. Esenzione dal foro ordinario: godimento di un particolar foro doganale: sicurezza, ed esenzione da ogni pagamento nel condurre i di loro animali nella Puglia per ampj e comodi tratturi; furono i dritti, e privilegj, che concesse il Re Alfonso ai Locati. Ed in tal modo rimase stabilito, che mentre i Locati di necessità consumar dovessero gli erbaggi fiscali di ciascuna Locazione, sotto della prestazione che venne prescritta, go-

der

der dovessero da altra parte di quei privilegj, che alla loro generalità, ed a ciascuno di essi da quel Principe generoso a saggio furon conceduti.

Di questo contratto, oltre a molti altri nostri Scrittori, ecco quel che ci lasciò scritto il Reggente Moles. *Constituit Rex ipse* (Alfonso I. d' Aragona) *egregium virum Franciscum Montubler, ejus alumnum, Camerarium, & Præfectum hujus juris exigendi, cui commisit, & mandavit, ut cum ovibus pastoribus Provinciarum Aprutii, & Apuliæ convenire, ut tenerentur ipsi præcise, & omnino singulis annis* IN PERPETUUM *in Apuliam descendere, illicque necessario ad id tenerentur, ob ipsoque Rege compellerentur; versaque vice Rex ipse teneretur tuta itinera pastoribus, propriaque, & particularia ipsis pecudibus assignare immunia ab omni onere, & vectigali passuum, pontium, & scapharum; ipsasque pecudes a propriis Officialibus Regiis associari facere, ita quod propria & regia herbagia, nullo soluto pretio, possint in itinere depasci, & demum in Apulia proprias, certas, & particulares stationes, & perpetuas locationes illis fatuere, cum immunitate etiam omnium vectigalium pro omnibus locis pro usu passorum deputatis, cum exemptione etiam fori, ut a nullo etiam judice, nec Regio, nec Baronali cognosci possent, præterquam ab ipso Præfecto tantum. Ipsive pastores pro his omnibus penderent scutos octo venetianos, ad rationem carolenorum undecim pro scuto pro quolibet centenario pecudum Regnicolarum. Pro pecudibus vero, quæ extra Regnum descenderent, solverent scutos sex. & pro majoribus animalibus, vulgo grossis, solvent ad rationem soutonum 25 venetorum, & hæc omnia leguntur aperte, & appavent in prima commissione, quam fecit Rex ipse in personam dicti Francisci Montubler, in qua hæc omnia seriosius recensentur sub data Tiberis die augusti 1442* (1).

In questo modo dunque fu stabilito fra la Regia Corte, e i locati, al dir di Stefano di Stefano, *una perpetua locazione*

(1) §. 1 n. 1 *de Dotran. Menopi Apuliæ.*

zione e conduzione dell' uso de' regj paschi vernali per una certa mercede, da rinnovarsi, e ripartirsi ogn' anno, secondo il numero delle pecore, che si professano in Dogana (1). E questo contratto, che con particolari stabilimenti venne a ricevere in decorso di tempo varie moderazioni, tanto circa la mercede di poi aumentata (2), quanto circa i privilegj, e il modo dei ripartimenti, che negli ultimi tempi, sotto il nome di affitti sessennali, eseguiti si sono da sei in sei anni; è appunto quel primo contratto, che abolito e risoluto rimase, per la legge del 21 maggio 1806 della censuazione del Tavoliere, fralla Regia Corte, e i locati, con essersene stabilito un altro interamente nuovo, e diverso.

Oltre a questo contratto generale, celebrato dalla Regia Corte coi Locati nel 1442, altro contratto particolare con particolari Locati successivamente venne a permettersi. Alcuni principali possessori di armenti, non contenti di dover dipendere in ogni anno dai ripartimenti degli erbaggi di ciascuna locazione, e volendo averne per sempre una certa quantità, per fare in essi delle migliorazioni, e costruirvi dei stabili ricetti per la sicurezza e custodia dei loro animali, cominciarono a dimandare che o nella lor locazione, o in altra, distaccata si fosse quella quantità di erbaggi, che si ritrovava ad essi assegnata, o altra maggiore, o minore: e questa in perpetuo ad essi conceduta si fosse. Colle ritualità prescritte, con sentirsi i Locati di quella particolar locazione, e con dover soggiacere ad una prestazione maggiore in beneficio della Regia Corte, venne ciò tratto tratto accordato a taluni principali locati; e fra i primi certamente, ai quali venne concesso, fu l' Annunziata di Sulmona nella Locazione di Tressanti.

Queste porzioni di erbaggi, distaccate quasi dalle locazioni, alle quali prima appartenevano, e concedute in perpetuo, sono

(1) *Della Ragion pastoral. art.* 5.
(2) *Moles cit. loc.* § 2 n. 4.

sono appunto le *Poste fisse*, così nominate. (1) Per queste Poste fisse godevano i di lor possessori di varj particolari privilegj, dei quali non poteano far uso gli altri locati per gli erbaggi fiscali, che nelle rispettive locazioni erano ad essi assegnati nei ripartimenti. E fra tali privilegj il più importante era quello, che commerciar si poteano gli erbaggi delle Poste fisse, a differenza di ciò che per gli altri erbaggi fiscali era prescritto.

Or questi contratti, che la Regia Corte avea co' locati tanto il primo, e generale a tutti i locati, cioè del ripartimento in ogni anno degli erbaggi di ciascuna locazione, quanto gli altri particolari della concessione delle Poste fisse a taluni locati, piacque alla Regia Corte di abolire interamente colla legge dei 21 maggio 1806, ed istallarne un' altro interamente nuovo, e diverso. Privati furono i locati di tutti gli antichi privilegj, e dritti doganali: cessarono di esser più tali all'intutto: perderono ogni dritto a poter continuare a ritener gli erbaggi, che o per ripartimento, o per perpetua concessione, ed in *Posta fissa*, avessero ottenuti. Da altra parte poi, ammessi tutti furono a conseguire una porzione di erbaggi in enfiteusi perpetua, sotto di una prestazione designata per l' *entratura*, e di un peso maggiore per l'avvenire. Fu ad essi prescritto di doverne far la dimanda alla Giunta del Tavoliere, spedita espressamente, e con particolari

(1) *Le poste apparte, ovver fisse si dicono quelle, che precedente autorità del Principe, e della Regia Camera, e consenso dei locati interessati, sono state concedute in perpetuo per un certo, e determinato numero di pecore ad alcuni particolari locati, quali ivi fissano le mandre, e le case, o di paglia, o di fabrica, come meglio li pare, senza star più soggetti a mutazione, e senza che possan da altri esserne cacciati, a differenza degli altri locati della medesima locazione, che, quantunque sieno ivi nazionali, nondimeno non possono pretendere d' esser sempre in un istessa posta.* Stefano *Ragion pastoral, cap.* 26 *n.* 40.

lari istruzioni, nella Puglia per far quelle assegnazioni, che per ciascun possessore d'industrie creduto avesse conveniente. E venne un certo termine prescritto a far tali domande, ed a pagar le somme stabilite, onde poter godere della censuazione promessa.

Posto tutto ciò, sembra ora evidente, che questo fatto del Principe non debba esser dannoso al P. L., e giovevole a Jazeolla, con sostenersi in suo favore l'affitto, e diminuirsi nel modo da lui preteso la mercede. Il fatto del Principe ha risoluti i contratti, che avea la Nunciata colla Regia Corte. Ha risoluto il primo contratto generale, che avea come *locata*, per poter ottenere in ogni ripartimento una porzione di erbaggi fiscali, proporzionata al numero delle pecore, che professava: e per poter goder, come tale, di tutti i dritti, e privilegj accordati ai locati. Ha risoluto il secondo, che avea come posseditrice di *Posta fissa*. Tutto ritornò alla Regia Corte; e per effetto soltanto di una nuova grazia, così per gli erbaggi fiscali delle rispettive locazioni, che per la Posta fissa, fu all'Annunciata lasciato quanto economicamente rimase stabilito dalla Giunta del Tavoliere.

Il contratto all'incontro, che la Nunciata stabilì nel 1790 coi Signori Giuseppe Nicola Romano, e Domenico Papa, e che col Signor Jazeolla continua, non fu che accessorio, e dipendente dai contratti, che l'Annunziata stessa aveva colla Regia Corte. Ed intanto sostener si poteva, in quanto avuta avessero la di lor durata e permanenza i primieri antichi contratti, che la Nunciata avea colla Regia Corte. Quindi è, che, risoluti i contratti principali colla Regia Corte, intrinsecamente risoluti rimasero i contratti tutti dai primi dipendenti, che poteano aver fatti i locati per gli erbaggi, e dritti doganali, che possedevano una volta (1). Da ciò deriva, che soltanto quando piacesse a Jazeolla, e piacesse pure alla

(1) *L. 129 D. de reg. jur. Cum principalis causa non consistit, nec ea quidem, quæ sequuntur, locum habent.*

alla Nunciata di dar anche ora esecuzione al contratto fra loro passato, e con quei patti, leggi, e condizioni, che confacenti sono all' attuale sistema stabilito dal fatto del Principe; potrà allora sostenersi il contratto. Ma quando ad essi non piaccia; il contratto rimaner deve risoluto, come risoluti rimasero tutti gli antichi contratti principali colla Regia Corte.

Ne tanto Jazeolla decanti quel patto nono del contratto, con cui si obligò l' Annunziata di garantire, e mantenere i suoi conduttori in tutt' i dritti, ed emolumenti doganali. Questo patto anzi è quello, per cui sopratutto il contratto è rimasto risoluto. Durante l' antico sistema doganale, fu regolare ed indispensabile questo patto. Ma poichè una legge novella ha abolito l' antico sistema, e con esso tutti privilegj, dritti, ed emolumenti doganali; qual garanzia può più la Nunciata apprestarne? Ridottesi le cose a quello stato, in cui non avrebbe potuto aver luogo quel patto, è rimasto esso risoluto, egualmente che risoluto rimasto è tutto il contratto.

Quale assurdo infatti sarebbe, che mentre il sistema del taoliere è interamente mutato: mentre non vi è più che la semplice rimembranza del nome, e dei privilegj dei locati; sostener si volesse a danno di un P. L. di publica beneficenza un contratto stabilito sulla base dell' antico sistema? Ecco da ciò, che male a proposito ricorre Jazeolla alla massima, che il fatto del Principe, egualmente che il caso fortuito, giovi, e nuoccia soltanto al proprietario della cosa. Dica pur Jazeolla come mai può aversi la Nunciata di Sulmona in luogo di proprietaria? Non era la Nunciata prima della legge dei 21 maggio 1806, che una concessionaria, e conduttrice temporanea per gli erbaggi di Villanova: era una concessionaria perpetua per gli erbaggi della Posta fissa della Paglia. Ed egli il Jazeolla non era, che un secondo conduttore della stessa Regia Corte. Proprietaria era la Regia Corte soltanto. Quindi è, che se la Regia Corte ha voluto abolir le concessioni, che

avea

aveva prima fatte alla Nunciata; altro da ciò non può derivare, se non che egualmente si risolva il contratto fatto con Romano e Papa, a cui Jazeolla è succeduto.

Ma è egli vero, che tanti danni risentiti abbia Jazeolla, quanti ne esagera? Nò certamente. Poichè sebben la censuazione del Tavoliere aboliti abbia i privilegj dei locati, ed accresciuti abbia i pesi; è fuori di ogni dubbio nondimeno, che anche nello stato attuale grandissima utilità ritrarrebbe Jazeolla dall' affitto, in cui si ritrova. La dimostrazione di ciò nasce da fatti, e da pruove, che Jazeolla non ha potuto mettere in dubbio.

E' pruovato, che rimaste sono all' Annunziata di Sulmona carra dodici nella Posta di Villanova, e carra 24, e versure 12 nella Posta fissa della Paglia. I pagamenti poi, che si fanno al Fisco, con tutti gli aumenti della censuazione, importano per gli erbaggi di Villanova annui duc. 882. 08, che ricadono a ducati 27. 33 $\frac{1}{3}$ per ogni carro: e per gli erbaggi della Posta della Paglia ducati 1151. 65., che per ogni carro ricadono a ducati 46. 08. Tutti dunque i pagamenti da farsi alla Regia Corte ascendono a ducati 2033. 73.

E' provato ancora, che gli erbaggi di Villanova vagliono ducati 170 il carro; quelli della Posta fissa della Paglia almeno ducati 190 il carro. I primi dunque rendono ducati 2040: i secondi oltre a ducati 3780. Quelli poi estivi del feudo delle Carceri vagliono annui ducati 550. In tutto dunque i tre erbaggi rendono ducati 6870. Or da questi detratti i ducati 2033. 70, importo de' pagamenti, che far deve Jazeolla alla Regia Corte, e i ducati 2762 dell' estaglio, rimane sempre per lui un utile di duc. 2027 sugli erbaggi, oltre di quello, che ha dalla masseria delle pecore.

Ne giova qui allegare i documenti ultimamente prodotti, dai quali si vorrebbe dedurre, che gli erbaggi nella Puglia non si vendano oggi, che a ducati 50 il carro, ed anche meno. Inattendibili carte son queste, a fronte delle pruove fatte

te

zione nel termine dalla Nunciata. Molto più tali sono, perchè contradicenti alle pruove, che tentò di far Jazeolla. Ecco i prodigi, che sa egli operare. Per esaltar i sognati suoi danni, articolò, che gli erbaggi, che gli sono mancati, suppliti li avea con comprarli a ducati 150 di più il carro (1). Ora poi, per opporsi alle pruove fatte dalla Nunciata, produce egli dei documenti, che gli erbaggi oggi in Puglia si vendano a pochi ducati il carro.

Neppur vale il dirsi da Jazeolla, che non ritragga egli un tal utile dagli erbaggi dell'Annunziata, perchè i medesimi servir debbono per lo sostentamento de' suoi animali. Poichè quell'utile, che comparisce di esservi indubitatamente, sugli erbaggi, se non può egli ritrarlo direttamente dagli erbaggi stessi, indirettamente lo riceve dal totale dell'utile della masseria delle pecore. Comunque sia, non può egli sostenere di essere in danno. Il danno, che esagera, e che crede di aver dimostrato coi suoi calcoli, sarebbe la perdita di un utile molto maggiore, che avrebbe dall'affitto, se lasciati si fossero all'Annunziata di Sulmona tutti quegli erbaggi, che aveva una volta. Ma la privazione di un utile maggiore non fa, che sia egli in danno. Se vero anche e reale fosse il danno, che esagera, sarebbe derivato dal fatto del Principe, e dal fatto suo proprio. Ed in questo caso, non essendo dipeso dalla locatrice la mancanza avvenuta, non può mai esser tenuta ad indennizzarlo. Potrebbe esser tenuta soltanto a risolvere il contratto, come lo stesso Jazeolla dimandò nella prima istituzione del presente giudizio; e di ciò l'Annunziata di Sulmona non solo è sommamente contenta, ma lo ha dimandato, ed istantemente lo dimanda.

E come mai l'Annunziata di Sulmona non dovrà esserne contenta, secondo se n'è sempre dichiarata, se, risolvendosi il contratto con Jazeolla, in vece di aver quei ducati 2762, che Jazeolla corrisponde per estaglio, ne avrà

(1) *Art. 7 di Jazeolla.*

avrà, circa ducati 4000. Si è veduto in fatti, che dall'affitto degli erbaggi, detratto tutto quel che decesi alla Regia Corte corrisponderesi, si avrà un avvanzo sicuro di ducati 1027. Dal capitale poi delle pecore, valutato per duc. 14000, potrebbe almeno ritrarre altri ducati 1400. E' dunque dimostrato che, risolvendosi il contratto, ne ritrarrà l'Annunziata un vantaggio di circa altri ducati 4000. E' dimostrato conseguentemente che anche nell'attuale stato, e non ostante la doppia mancanza avvenuta negli erbaggi, questo vantaggio appunto Jazeolla ritrae dall'affitto.

Per queste considerazioni vede il Tribunale di prima istanza, che per niun modo competa a Jazeolla nè compenso per lo tempo passato, nè diminuzione di mercede per lo tempo avvenire, quando voglia egli continuar nell'affitto, e quando colle dovute condizioni dall'Annunziata vi si consenta. Rimane intanto a vedersi, se giusta ragione avrebbe in tal caso l'Annunziata per un aumento di estaglio, sopratutto per lo nuovo casone, e per le somme pagate, e da pagarsi alla Regia Corte, per ottener la censuazione.

CAP. III.

Quando voglia Jazeolla continuar nell'affitto, convien che si aumenti la mercede.

LE cose già dimostrate appresiano ancora la dimostrazione di questa proposizione. Se si è dimostrato, che coll'abolizione dell'antico sistema doganale a risolver si venne l'affitto, che sulla base di quel sistema medesimo unicamente poggiava: se si è ancora dimostrato, che la masseria, e gli erbaggi della Nunciata possono nello stato attuale darle di rendita il doppio, che fu in quell'affitto stabilito per mercede: e se in ogni affitto stabilir si deve la mercede secondo l'attuale stato della rendita dei fondi; da tutto ciò necessariamente deriva, che, in proporzione prima

ma di tutto della vera rendita, e valore degli erbaggi, debbasi la mercede aumentare.

Aumentar anche si deve per lo casone. Non niega Jazeolla, che nel lasciarsi da Cirillo e Romano l'affitto, lasciarono pure in Villanova un casone a proprie loro spese costrutto: e che il prezzo di questo, liquidato in ducati 1000., si dovè dal P. L. ad essi pagare. Se ciò non niega Jazeolla, e se di questo casone egli goder dovrebbe durante l'affitto; non è che giustissima cosa, che si aumenti di tanto l'estaglio, quanto importar può l'interesse de' ducati 1000 per quel casone pagati a Romano, e Cirillo.

A questa dimanda altro non ha saputo opporre Jazeolla, se non che quel casone inutile sia divenuto, dopo che, risecatesi circa carra 14 dalla Posta di Villanova, più non vi ha potuto tenere le pecore figliate. Ma questa risposta da se si manifesta per vana ed ingiusta al confronto de' fatti già dimostrati. Fatto è, che Jazeolla subentrar volle nell'affitto in luogo di Romano. Fatto è, che le carra 14 risecate si sono, per censuarle allo stesso Jazeolla. Certo è conseguentemente, che avendo egli in Villanova la stessa quantità di erbaggi, può tenervi la capoposta, come realmente la tiene. Dunque o incaricar deesi Jazeolla di quella somma, che si è dovuto a Romano pagare; o rinunziar deve all'affitto.

Rispetto poi al doversi l'estaglio aumentare in proporzione delle non indifferenti somme, che l'Annunziata ha dovuto, e pagar deve ancora alla Regia Corte per la censuazione, una ragione molto più chiara assiste all'Annunziata di Sulmona. Questa somma si è alla Regia Corte pagata, non tanto per prezzo dei vantaggi, che ha recati la censuazione a' Locati, quanto per non perder gli erbaggi. Durante intanto l'affitto non è che Jazeolla solo, che goder dovrebbe degli erbaggi assegnati all'Annunziata di Sulmona, e de' vantaggi tutti della censuazione. Non è perciò giusto, che l'Annunziata pagate abbia quelle somme, ed altre ne debba pagare, e che, durante l'affitto, non

non ne corrisponda Jazeolla un discreto interesse da aggiugnersi all' estaglio.

Si supponga per poco, che dopo publicata la legge dei 21 maggio del 1806, o potuto non avesse l' Annunciata; o non avesse voluto attendere alla censuazione. In questo caso che sarebbe avvenuto? Avrebbe potuto forsi Jazeolla costringere l' Annunziata a valersi della legge, ed a contrarre dei debiti, per ottener la censuazione, e sostenerlo così nell' affitto? Nò certamente. Perduti avrebbe per sempre l' Annunciata tutti gli erbaggi; e sarebbe nel tempo stesso il suo affitto finito. Se dunque unicamente per le somme pagate alla Regia Corte continua egli ancora nell' affitto, che gli è tanto caro e vantaggioso, e che non vorrebbe risolvere, ancorchè una volta dimandato lo avesse; come mai, in proporzione anche di queste somme pagate, e da pagarsi alla Regia Corte dall' Annunziata, non dovrà esser tenuto Jazeolla ad aumentare l' estaglio?

Attende dunque con fiducia la Regal Chiesa, ed Ospedale dell' Annunziata di Sulmona, che il Tribunale di prima istanza non solo assolver la debba dalle dimande di escomputo, e di rifazione di danni proposte da Jazeolla; ma quando a lui piaccia di continuar nell' affitto, e piaccia alla Nunciata di confermarlo, obbligar lo debba ad un aumento di mercede, corrispondente all' aumento di prezzo, che i suoi erbaggi hanno acquistato per la censuazione, all' interesse dei ducati 1000. pagati per lo canone, e delle somme pagate alla Regia Corte per la censuazione.

Napoli 16 maggio 1809.

Giovambatista de Bellis.

Per Nicola Flauto.

Con permesso della Prefettura di Polizia.

VA1
154194